

COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS E PADEL

TRIBUNALE FEDERALE

N.R.G. 4/2024 - PI

Il Tribunale Federale, così composto

Prof. Avv. Maurizio Benincasa	Presidente
Avv. Fulvio Brizio	Componente
Prof. Massimo Montanari	Componente

riunito in camera di consiglio in data 5 agosto 2024 ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso ex artt. 56 Statuto FITP, 1.1.4 Regolamento Organico FITP (di seguito R.O. FITP) e 2 Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive CONI (di seguito anche Regolamento CONI) depositato in data 31 luglio 2024 dal Signor Corrado Barazzutti, tesserato FITP n. 3449604535, con il quale quest'ultimo ha chiesto all'intestato Tribunale *«che la candidatura dello scrivente venga ammessa e/o comunque venga annullato il provvedimento di ammissione delle candidature, in ragione dei motivi sopra esposti»*.

\* \* \*

1.

Con la Circolare n. 6 *bis* di giugno 2024 pubblicata negli Atti Ufficiali FITP è stato reso noto l'avviso di Convocazione del 28 giugno 2024 della 62<sup>ma</sup> Assemblea Nazionale – Sessione Ordinaria della Federazione Italiana Tennis e Padel per il giorno 1° settembre 2024 recante, tra l'altro, all'Ordine del Giorno al punto 1 *«Elezione del Presidente della Federazione per il quadriennio olimpico 2025-2028»*.

Con atto del 22 luglio 2024 il Signor Corrado Barazzutti ha formalizzato *«[...] la propria candidatura per l'elezione del Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel per il quadriennio 2025-2028 [...] dichiarando sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti nello Statuto per ricoprire la citata carica [...]»*.

Con atto del 25 luglio 2024 (prot. 04494) il Segretario Generale della Federazione ha comunicato al Signor Corrado Barazzutti che la candidatura formulata da quest'ultimo *«[...] non può trovare accoglimento, giacché priva dei requisiti previsti dall'art. 55, comma 3, dello Statuto Federale [...] e, contestualmente, sprovvista dei requisiti di cui all'art. 1.1.3, comma 6, del Regolamento*

*Organico. [...] Entro il termine stabilito per la presentazione delle candidature, non è infatti pervenuta, presso la Segreteria della F.I.T.P., alcuna sottoscrizione a sostegno della Sua candidatura. Per tale ragione, si dispone il rigetto della Sua candidatura alla carica di Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel [...]*».

Con la Circolare n. 7 di luglio 2024, resa nota negli Atti Ufficiali FITP in data 25 luglio 2024, sono state pubblicate le liste delle candidature alle cariche federali compilate dal Segretario Generale della Federazione a' sensi dell'art. 1.1.4, comma 1, R.O. FITP per l'Assemblea elettiva convocata per il 1° settembre 2024. In relazione alla carica di Presidente Federale è stata indicata la candidatura del Signor Angelo Binaghi.

In data 31 luglio 2024 il Signor Corrado Barazzutti ha depositato a mezzo pec - presso la Segreteria del Tribunale Federale e presso la Procura Federale - il ricorso in epigrafe formulando le seguenti conclusioni «[...] *Si chiede pertanto che la candidatura dello scrivente venga ammessa e/o comunque venga annullato il provvedimento di ammissione delle candidature [...]*».

Occorre, infine, rappresentare che il Signor Corrado Barazzutti, con il ministero dei propri legali, in data 31 luglio 2024 ha depositato presso la Segreteria del Tribunale Federale un ricorso ex art. 82 R.G. FITP con il quale ha chiesto «[...] *l'annullamento dell'assemblea del 4 maggio 2024 e delle deliberazioni tutte dalla stessa assunte [...] per tutti i motivi esposti in narrativa, in quanto illegittimamente costituita l'assemblea e lesive le norme approvate del diritto di elettorato passivo del ricorrente come in atto dedotto, anche a seguito del diniego di sostegno alla candidatura concretizzatosi da parte dei delegati degli atleti e dei tecnici in data 5 luglio 2024 [...]*».

Il Presidente del Tribunale Federale con provvedimento del 1° agosto 2024 - visti gli artt. 82, 83, 1° e 3° comma, R.G. F.I.T.P. e la Delibera del Consiglio Federale del 23 giugno 2024 sulla sospensione dei termini nel periodo feriale – ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 23 settembre 2024, disponendo la comunicazione del provvedimento, a cura della Segreteria del Tribunale Federale, alla parte ricorrente presso il domicilio eletto; alla Federazione Italiana Tennis e Padel e alla Procura Federale della Federazione Italiana Tennis e Padel.

## **2.**

Il Collegio reputa opportuno muovere, ai fini della decisione, da una ricognizione delle disposizioni che individuano il perimetro del presente procedimento e, segnatamente, il contenuto del sindacato che il Tribunale Federale è chiamato a svolgere.

L'art. 56, comma 7, dello Statuto FITP dispone, sul piano generale, che «*Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI*».

A sua volta l'art. 1.1.4, comma 2, R.O. FITP conferma che «*Nel caso di Assemblea nazionale elettiva, le candidature sono pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla home page, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso il provvedimento sulle candidature, è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi. A pena di inammissibilità, l'impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione delle candidature sul sito internet federale, secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.*»

Le «*modalità e procedure*» dell'impugnazione del provvedimento sulle candidature sono descritte nel *Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive*<sup>1</sup> del CONI. Segnatamente, tale Regolamento stabilisce, tra l'altro, la procedura dell'impugnazione avverso le candidature di cui all'art. 6.1.6 dei Principi fondamentali degli statuti delle FSN/DSA, norma riprodotta, per quanto attiene alla FITP, nel citato art. 56, comma 7, dello Statuto.

La procedura, in particolare, è quella di cui all'art. 2 del Regolamento CONI il quale prevede che «*c) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale di cui al precedente punto 2.a), il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.*

*d) L'impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore federale che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'altro o agli altri eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.*

---

<sup>1</sup> Il Regolamento può leggersi in [https://www.coni.it/it/voce\\_servizio\\_documenti\\_sito/coni/regolamenti-e-circolari/175-384-regolamento-procedure-impugnazione-avverso-tabelle-voti-e-candidature-art-6-1-6-principi-fond-statuti-fsa-dsa/file.html](https://www.coni.it/it/voce_servizio_documenti_sito/coni/regolamenti-e-circolari/175-384-regolamento-procedure-impugnazione-avverso-tabelle-voti-e-candidature-art-6-1-6-principi-fond-statuti-fsa-dsa/file.html)

*e) Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale»*

La disposizione appena riprodotta disegna due diverse tipologie di impugnazione avverso le candidature in occasione delle assemblee elettive.

L'una, quella descritta dall'art. 2, lett. c), la cui legittimazione attiva è attribuita al soggetto la cui candidatura sia stata esclusa e alla Procura Federale. Tale impugnazione - che, evidentemente, è volta ad ottenere l'ammissione della candidatura del soggetto ricorrente (*petitum*) - si propone con ricorso che, a pena di inammissibilità, deve contenere le motivazioni su cui si fonda la censura dell'esclusione (*causa petendi*).

Per tale tipologia di impugnazione non è prevista alcuna forma di contraddittorio e il Tribunale Federale è chiamato a decidere in camera di consiglio.

La seconda tipologia di impugnazione, quella descritta dall'art. 2, lett. d), vede l'attribuzione della legittimazione attiva solo ad un soggetto la cui candidatura sia stata ammessa oltre che alla Procura Federale. L'impugnazione in parola è, a differenza della prima, volta a contestare l'ammissibilità della candidatura di altri soggetti.

Per questa seconda tipologia di impugnazione è previsto un procedimento in contraddittorio con il controinteressato, ovvero il soggetto in relazione al quale si contesta l'ammissibilità della candidatura. Infatti, quest'ultimo ha la possibilità di formulare le proprie controdeduzioni prima che il Tribunale Federale decida in camera di consiglio.

### **3.**

Il ricorso proposto in data 31 luglio 2024 dal Signor Corrado Barazzutti presenta un contenuto contraddittorio. Infatti, per un verso, si legge nella parte iniziale dell'atto *«il sottoscritto presenta formale ricorso avverso il provvedimento di esclusione»*. Per altro verso, nelle conclusioni si chiede, oltre all'ammissione della candidatura esclusa, anche che *«[...] venga annullato il provvedimento di ammissione delle candidature [...]»*.

La prima formula è coerente con le ampie deduzioni contenute nel ricorso con le quali si sollecita la Procura Federale a promuovere l'impugnazione di cui all'art. 2, lett. d), Regolamento CONI. In particolare, si legge nell'atto che *«[...] il presente ricorso viene comunicato anche al procuratore federale [...] affinché eserciti l'azione di inammissibilità della candidatura del presidente uscente [...] e dei consiglieri candidati, in relazione all'avvenuta raccolta da parte del medesimo e dei*

*consiglieri candidati dei sostegni alla candidatura personale attraverso l'utilizzo di organi istituzionali della FITP (rappresentativi di tutti gli affiliati), e delle relative strutture [...]».*

A tal riguardo, incidentalmente, il Collegio rileva che, nel termine stabilito dal Regolamento CONI, la Procura Federale non ha proposto alcuna delle impugnazioni di cui all'art. 2, lett. c) e d) Regolamento CONI.

Ciò posto, il Tribunale Federale non può non considerare anche il contenuto delle conclusioni rassegnate con il ricorso nelle quali, come si è già riferito, il Signor Corrado Barazzutti chiede al Collegio di annullare il provvedimento di ammissione delle candidature di cui alla Circolare n. 7 di luglio 2024, resa nota negli Atti Ufficiali FITP in data 25 luglio 2024.

Ebbene, tale domanda è sicuramente inammissibile alla luce del chiaro disposto dell'art. 2, lett. d) Regolamento CONI per il difetto di legittimazione attiva in capo al Signor Corrado Barazzutti. A ciò si aggiunga un ulteriore profilo di inammissibilità determinato dalla mancata notifica del ricorso ai controinteressati ovvero ai soggetti le cui candidature siano state ammesse. Si è riferito, infatti, che l'art. 2, lett. d) Regolamento CONI prevede, in tale ipotesi, la necessità di un contraddittorio.

È evidente che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sotto i profili in esame, preclude al Tribunale Federale qualunque valutazione sul merito delle doglianze espresse dal Signor Corrado Barazzutti sulle candidature ammesse in vista dell'Assemblea Elettiva convocata per il 1° settembre 2024

Del tutto *extra ordinem* appare, in questa prospettiva, la richiesta formulata dal ricorrente affinché il Tribunale Federale accerti «[...] espressamente mediante audizione e/o deposito di memorie nel presente procedimento, le modalità [...] poste in essere [dal candidato alla Presidenza Federale e da un candidato come Consigliere Federale] per la raccolta dei consensi depositati a sostegno della rispettiva candidatura, quale atto presupposto della compilazione della lista stessa [...]».

#### 4.

Il Collegio, a questo punto, è chiamato ad esaminare il capo del ricorso del Signor Corrado Barazzutti avente ad oggetto l'esclusione della sua candidatura alla Presidenza Federale in occasione dell'Assemblea elettiva del 1° settembre 2024.

Giova premettere, come si è già riferito, che tale impugnazione è disciplinata dall'art. 2, lett. c), Regolamento CONI e che, a pena di inammissibilità, deve contenere le motivazioni a sostegno della domanda ed essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.

Preliminarmente, il Tribunale Federale riconosce, rispetto a tale profilo della domanda del ricorrente, la legittimazione attiva.

Venendo all'esame del contenuto delle censure, il Collegio deve constatare che le stesse sono affidate, esclusivamente, alla seguente motivazione: «[...] *L'omessa risposta dei delegati degli atleti e dei tecnici alla richiesta di sottoscrizione del sostegno alla candidatura a presidente da parte del sottoscritto [formulata con le comunicazioni del 30 giugno 2024 inviate ai Delegati Tecnici e ai Delegati Atleti (n.d.r.)] ha assunto il contenuto di diniego al sostegno ed ha quindi determinato l'illegittima incandidabilità dello scrivente indipendentemente dalla raccolta di ogni altra forma di sostegno prescritto dalle vigenti regole, in violazione degli artt. 11 CEDU e 2, 18 e 51 Cost., nonché dell'art. 16 del D.lgs. 242/1999 ssmm e 2 dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni del Coni[...]*».

Occorre, inoltre, evidenziare che il ricorrente rappresenta di aver «[...] *proposto anche autonomo ricorso ex art. 82 R.g. [di cui produce copia (n.d.r.)] avverso le norme che hanno determinato tale situazione e le modalità di approvazione assembleare delle stesse, alla cui lettura ed ai cui contenuti si rimanda per la valutazione degli elementi utili ai fini della decisione del presente ricorso [...]*».

La grave lacunosità delle motivazioni poste a sostegno dell'impugnazione avverso l'esclusione del ricorrente si converte, alla luce di quanto previsto espressamente dall'art. 2, lett. c), Regolamento CONI, in una situazione di inammissibilità.

Invero, non è assolutamente specificato in qual modo o sotto quali profili la circostanza che il diniego al sostegno da parte dei delegati di tecnici e atleti abbia determinato l'incandidabilità del ricorrente indipendentemente dalla raccolta di altre forme di sostegno, si sia tradotta, tale circostanza, in una «*violazione degli artt. 11 CEDU e 2, 18 e 51 Cost., nonché dell'art. 16 del D.lgs. 242/1999 ssmm e 2 dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni del Coni[...]*».

Non soccorre poi, in segno contrario, la mera allegazione del ricorso ex art. 82 RG FITP avente ad oggetto la delibera assembleare FITP del 4 maggio 2024 che ha apportato alcune modifiche statutarie. È evidente, infatti, che il semplice rinvio *per relationem* al contenuto di tale ricorso pregiudica il principio di autosufficienza del ricorso.

Il tutto, infine, a tacere della circostanza che il ricorso ex art. 82 RG FITP proposto dal Signor Corrado Barazzutti potrà essere scrutinato dal Tribunale Federale solo nel contraddittorio con la Federazione Italiana Tennis e Padel. Scrutinio che presuppone lo svolgimento di un

procedimento ordinario nell'ambito del quale dovranno essere, tra l'altro, valutate le numerose e articolate istanze istruttorie formulate proprio dalla parte ricorrente.

Ad ogni modo, ove anche si volesse superare il profilo di inammissibilità finora illustrato, nondimeno il ricorso del Signor Corrado Barazzutti ex art. 2, lett. c), Regolamento CONI risulterebbe infondato.

Infatti, allo stato, le modifiche statutarie deliberate in occasione dell'Assemblea Nazionale FITP Seduta Straordinaria del 4 maggio - e approvate, ai fini sportivi, dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 192 del 17 maggio 2024 - risultano valide ed efficaci.

Conseguentemente, il provvedimento del 25 luglio 2024 (prot. 04494) del Segretario Generale FITP di esclusione della candidatura del ricorrente alla Presidenza Federale risulta pienamente legittimo non possedendo tale candidatura i requisiti necessari.

**P.Q.M.**

il Tribunale Federale dichiara il ricorso inammissibile e, comunque, infondato.

Manda alla Segreteria di comunicare la presente decisione alla parte ricorrente, all'indirizzo pec indicato nell'epigrafe del ricorso, e all'Ufficio competente della FITP per la contemporanea pubblicazione sul sito internet federale, come prescritto dall'art. 2, lett. e) Regolamento CONI.

Roma, 5 agosto 2024

**Prof. Avv. Maurizio Benincasa**

**Avv. Fulvio Brizio**

**Prof. Massimo Montanari**